



*Comune di Bussi sul Tirino*  
*(Prov. di Pescara)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DELLA  
CITTADINANZA ONORARIA**

## Art. 1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli

## Art. 2 – Oggetto

1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemerenze in campo culturale, scientifico, economico, politico, sociale, umanitario, religioso e nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività.
2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.
3. Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini stranieri, il Responsabile del provvedimento comunicherà la delibera di concessione al Ministero degli Affari Esteri.

## Art. 3 – Iniziativa

1. L'iniziativa del riconoscimento può essere promossa dalla Giunta Comunale o da tutti i Capigruppo consiliari o da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

## Art. 4 – Proposta

1. Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

## Art. 5 - Competenze

1. La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è di competenza del Consiglio Comunale.

## Art. 6 – Procedure

1. Il responsabile dell'Area Amministrativa è incaricato del procedimento e richiede, entro cinque giorni dal ricevimento della proposta, ogni certificazione ritenuta opportuna.
2. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.
3. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro dieci giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione

## Art. 7 – Rilascio attestato

1. La concessione è certificata dal rilascio di una pergamena del Sindaco e riportante:
  - la scritta Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino;
  - gli estremi del provvedimento concessivo;
  - le generalità dell'insignito;
  - le motivazioni del riconoscimento;
  - la data del rilascio;
  - la firma autografa del Sindaco.
2. Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo dell'Ufficio dello Stato Civile e iscritto in apposito registro all'uopo istituito.

## Art. 8 – Cerimonia di conferimento

1. La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, invitati gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.
2. Alla stessa sono invitate le Autorità locali, regionali e nazionali.

## Art. 9 – Cerimonie Pubbliche

1. I cittadini onorari saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.
2. Essi potranno sedere nella parte riservata alle Autorità.

## Art.10 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## Art. 11 – Norme finali

1. Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

## Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.